

Rapporto Commissione Petizioni MM n. 6-2012 Regolamento Cimitero

Egregi signore e signori Consiglieri

la scrivente Commissione si è chinata sul messaggio in narrativa e formula le seguenti considerazioni.

Trattasi di una revisione totale e quindi in caso di approvazione l'attuale regime sarà abrogato. La base legale si configura nella Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria del 18 aprile 1989) per la quale deve essere assicurata la sepoltura o la cremazione di tutte le persone morte nel Cantone ed ogni Comune deve disporre di un cimitero, atteso che il Consiglio di Stato emana disposizioni di polizia mortuaria e cimiteriale e vigila sull'attività delle imprese di onoranze funebri (art. 40).

Le tombe di famiglia sono ora occupate e quindi si impongono soluzioni alternative quali le tombe di famiglia con sottostruttura in beton (art. 8) che esistono dallo scorso anno nel cimitero comunale. Esse costituiscono una nuova forma di sepoltura che permette un razionale uso dello spazio, ma anche facilitazioni per le famiglie che potranno raggruppare i loro defunti in una unica struttura, ovvero due salme nonché urne provenienti da cremazione su due piani separati. La concessione ha una durata di 50 anni ed è a pagamento, rinnovabile una sola volta per ulteriori 25 anni.

Anche i campi per le urne avranno una nuova tipologia, ossia delle 'mini tombe' all'altezza del suolo già presenti nei comprensori di Bellinzona e Giubiasco, dove si potranno depositare due urne. La concessione è ventennale, rinnovabile una sola volta per altri 20 anni previo pagamento di una tassa di rinnovo (art. 9.1). Peraltro si suggerisce di spurgare il campo 100 (cento) e si auspica che anche in futuro vengano mantenute le due attuali possibilità, ovverosia il loculo a muro ed il loculo a sepoltura (cosiddetta 'mini tomba' al suolo).

All'art. 13 sono state introdotte le bare con fodera di zinco oppure in zinco per le deposizioni nelle tombe non a diretto contatto con la terra, tuttavia unicamente per tombe con sottostruttura di cemento munite di valvole per lo sfogo di gas.

Si ravvisa inoltre che all'art. 13 lett. b il testo dal tenore 'Questo in ossequio alle leggi sanitarie' non è verosimilmente oggetto di votazione e quindi nemmeno entrerà in vigore nella novella legislativa. Inoltre a stregua di informazione verbale da parte del Dipartimento socialità e sanità (DSS), al momento non esiste normativa sanitaria alcuna in relazione alla valvola (verosimilmente Direttiva Consiglio di Stato CdS oppure DSS).

Si propone quindi un emendamento come emerge dalla seguente tabellina con contestuale stralcio del pregresso periodo scritto in corsivo 'Questo in ossequio alle leggi sanitarie'.

Avuto riguardo alla particolare costellazione dell'art. 14 (Salma del neonato) la scrivente commissione propone di sostituire il termine 'cofano' -sebbene verosimilmente di natura tecnica- con 'bara'.

Le tasse sono state adeguate alle nuove strutture, mentre in merito alla maggioranza delle tipologie di tombe già esistenti esse risultano invariate. Per converso sfugge alla competenza di codesto Legislativo la regolamentazione degli orari funebri, dell'uso della

camera mortuaria così come degli orari di apertura del cimitero, i quali saranno di spettanza dell'Esecutivo. La novella legislativa (art. 44) introduce una tassa di fr. 300.- in merito al Campo di sepolture per urne allorquando i Campi semplici per sepolture comuni ed i Loculi cinerari risultano gratuiti. Si propone quindi l'esenzione per la concessione, mentre resta la tassa di rinnovo.

Infine dal profilo formale si nota che taluni articoli pur configurandosi quali normative a sè stanti, sono descritti con un punto ed una cifra aggiuntiva -ad esempio art. 5.1 e art. 9.1- il che può creare una certa confusione nella sistematica e nella citazione. La canonica soluzione accademica -proposta anche dalla scrivente Commissione- indicherebbe art. 5a risp. 9a. Analogo discorso vale per la citazione dell'art. 4 all'art. 44: trattasi di lettere (dalla A alla I), non capoversi. Last but not least si propone la numerazione uniforme dei capoversi, come ben eseguito ad esempio all'art. 5.

Infine si segnala che l'art. 47 prevede una nuova opzione per l'Esecutivo.

Di seguito la tabellina con le modifiche proposte dalla scrivente Commissione.

Emendamenti proposti	
Testo attuale	Testo emendato
Art. 13 lett. b -Casse con fodera di zinco, o in zinco Per tombe con sottostruttura di cemento debitamente muniti di valvole per lo sfogo di gas. <i>Questo in ossequio alle leggi sanitarie.</i>	Art. 13 lett. b -Bare in legno con fodera di zinco, o bare in zinco Le tombe con sottostruttura di cemento, devono essere munite di valvole per lo sfogo di gas.
Art. 14 -Salma del neonato Un cofano non può contenere che una salma (omissis).	Art. 14 -Salma del neonato Una bara non può contenere che una salma (invariato).
Art. 44 -Le tasse di concessione sono le seguenti: Campo di sepolture per urne (Art. 4 paragrafo I) a) per le persone (omissis) fr. 300.--	Art. 44 -Le tasse di concessione sono le seguenti: Campo di sepolture per urne (Art. 4 lettera I) a) per le persone (omissis) gratuita

Stante tutto quanto precede codesta Commissione postula l'approvazione della risoluzione municipale in rassegna, unitamente agli emendamenti di cui ai considerandi.

I Commissari

Bleuler Max

Caglia Giovanni

Ciocco Antonio

Merz Werner

Vitta Marino